COMUNE DI BALSORANO
(PROVINCIA DI L'AQUILA)

C.F. 00211900667 - SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 BALSORANO
TEL 0863950741 FAX 0863951249 c/c postale 11674678 IBAN: IT73X0312440450000000011017
E-mail: vigili@comune.balsorano.aq.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Servizio interessato	Servizio 6 - Vigilanza
Ufficio	Polizia Urbana e Amministrativa

OGGETTO: Approvazione regolamento di polizia sui cani e piccoli animali da affezione e per la lotta al randagismo

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000:

In ordine alla regolarità tecnica	**In ordine alla regolarità contabile**
☒ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio	☐ FAVOREVOLE ☐ NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a tergo del foglio ☐ NON RILEVA sotto l'aspetto contabile
Data 28.07.2016	Data
Il Responsabile del Servizio 6 (Vigilanza) (Ten. Paolo Ronci)	Il Responsabile del Servizio 3 (Economico Finanziario) (Rag. Massimo Marchionni)

COMUNE DI BALSORANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

-Premesso che
Il Comune di Balsorano ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti;

-Considerato che
l'affermazione di un equilibrato rapporto, rispettoso dei reciproci diritti, tra cittadini ed animali, costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire;

-Ritenuto che
il Comune di Balsorano, in base alle normative vigenti, in particolare la Legge 20 Luglio 2004 n° 189 (*in G.U n° 178 del 31.07.2004*), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 (*per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani, in G.U. n. 213 del 10 settembre 2004*), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 marzo 2009, nonché le Ordinanze del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) e del 4 agosto 2011(pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 8 settembre 2011, Integrazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del 22 marzo 2011) e la L.R. n. 47 del 18.12.2013, intende promuovere e disciplinare la tutela degli animali da affezione, condannare e perseguire ogni atto di crudeltà contro di essi, nonché ogni manifestazione di

maltrattamento verso gli animali ed il loro abbandono, anche al fine di porre in atto le necessarie misure per limitare il fenomeno del randagismo dei cani;

- Rilevata
la necessità di coordinare in un unico regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale, assicurando al contempo la corretta e pacifica convivenza tra essi e la popolazione;

-Richiamata la L. 20 luglio 2004 n. 189 e la normativa di riferimento emanata in materia;
-Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
-Visto il Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali all'uopo predisposto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

-Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il parere favorevole espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;

DELIBERA

1. Di approvare il Regolamento per la tutela degli animali, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale che recepisce integralmente la normativa statale e regionale – composto di n. 38 articoli.

2. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

3. Di demandare al Responsabile del Servizio interessato di porre in essere tutti i conseguenziali adempimenti;

4. Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI SORANO (AO)

Il Responsabile del Servizio 6
(Vigilanza)
(Ten. Paolo Ronci)

COMUNE DI BALSORANO (AQ)

REGOLAMENTO DI POLIZIA SUI CANI E PICCOLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PER LA LOTTA AL RANDAGISMO

PREMESSA

1. Il Comune di Balsorano ravvisa la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità nonché ai principi normativi vigenti e considera che l'affermazione di un equilibrato rapporto, rispettoso dei reciproci diritti, tra cittadini ed animali, costituisca un obiettivo di civiltà da perseguire.

2. Il Comune di Balsorano, in base alle normative vigenti, in particolare la Legge 20 Luglio 2004 n° 189 (*in G.U n° 178 del 31.07.2004*), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004 (*per la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani, in G.U. n. 213 del 10 settembre 2004*), l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 marzo 2009, nonché le Ordinanze del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani) e del 4 agosto 2011(pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 209 del 8 settembre 2011, Integrazioni all'ordinanza del 3 marzo 2009 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del 22 marzo 2011) e la L.R. n. 47 del 18.12.2013, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue ogni atto di crudeltà contro di essi, nonché ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali ed il loro abbandono, anche al fine di porre in atto le necessarie misure per limitare il fenomeno del randagismo dei cani.

3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite agli animali, dalla legislazione statale e regionale vigente.

4. Il Comune ritiene opportuno provvedere all'emanazione del presente regolamento, al fine di garantire una tutela più adeguata degli animali, nel rispetto della normativa vigente in materia ed attraverso l'indicazione di disposizioni precise e specifiche sulla detenzione e tenuta degli animali.

5. Al fine di perseguire una maggiore e consapevole conoscenza delle problematiche connesse al rapporto con le altre specie non umane, strumento necessario per la presa di coscienza della complessità dei fenomeni e della responsabilità individuale nel comportamento, il Comune si impegna a promuovere attività di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza e il rispetto degli animali e dell'ambiente al fine anche di favorire la corretta convivenza uomo e animali.

6. Al fine di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto per l'ambiente e per i diritti degli animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione sul rispetto e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

7. E' fatto assoluto divieto di abbandonare e mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

8. E' fatto assoluto divieto di addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo a percosse o altri tipi di violenza.

9. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo, dovrà averne cura e rispettarne i diritti. Dovrà farlo visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario, dovrà accudirlo e alimentarlo con una dieta adatta a soddisfare le necessità della specie e razza cui appartiene.

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta le norme finalizzate a tutelare la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica ed altri animali da affezione e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori, potrebbe provocare sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o

aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica ed altri animali da affezione presenti nel territorio.

3. Il presente regolamento si applica a tutti i cani ed altri animali da affezione residenti e a quelli in transito nel territorio del Comune di Balsorano.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

1. Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.

2. A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o di d'uso pubblico: le strade e le piazze, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, la viabilità rurale di pubblico passaggio e ogni altra area su cui hanno libero e indiscriminato accesso i cittadini.

3. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che detiene o ha in custodia a qualsiasi titolo, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3
ANAGRAFE CANINA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

1. Chiunque sia proprietario a qualsiasi titolo di cani, è tenuto ad iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina regionale, nel momento stesso in cui ne è venuto,

a qualsiasi titolo, in possesso. Per i cuccioli, l'iscrizione è obbligatoria dal quarto mese di vita in poi. Presso il Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL Avezzano, L'Aquila, Sulmona è istituita l'anagrafe canina competente.

2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cagne gravide, è tenuto a notificare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona, il parto delle cagne entro 120 giorni dall'evento, con l'indicazione del numero dei nati, del sesso degli stessi, del numero dei morti e della destinazione dei cuccioli.

3. All'atto di iscrizione all'anagrafe canina verrà compilata apposita scheda nella quale dovranno inoltre essere specificati: sesso, razza, età, taglia, colore del mantello, lunghezza del pelo, eventuali segni particolari e fotografia. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona entro 30 giorni, l'eventuale cambio di residenza.

4. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 77,47 (sanzione applicata per ogni cane).

5. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo (microchip). Il tatuaggio ENCI o ASL, effettuati precedentemente alla L.R. 86/99, restano validi solo se perfettamente leggibili; nel caso non fosse possibile identificare esattamente l'animale, il proprietario è tenuto ad applicare il microchip.

6. Chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'anagrafe, omette di far applicare il microchip, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di Euro 51,65 (sanzione applicata per ogni cane).

7. La presenza di cani vaganti o randagi, va segnalata prioritariamente agli organi di Polizia Locale del Comune che provvederanno ad avvisare il competente servizio veterinario ASL. In caso di cattura di cani vaganti regolarmente identificati, il competente servizio veterinario provvederà all'individuazione del proprietario per la restituzione dell'animale. Le spese di cattura e custodia del cane, nonché quelle inerenti eventuali cure, sono a carico del proprietario.

ART. 4
TRASFERIMENTO O MORTE DEL CANE

1. I proprietari, o i detentori a qualsiasi titolo di cani, debbono segnalare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona i mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale.

2. La segnalazione, in caso di smarrimento o morte deve avvenire entro 5 giorni dall'evento. Nel caso di scomparsa dal luogo in cui è custodito di un cane di indole aggressiva, la segnalazione va effettuata immediatamente con qualunque mezzo. In caso di mutamento della titolarità della proprietà o della detenzione, la segnalazione deve avvenire per iscritto entro il quindicesimo giorno dell'avvenuta cessione dell'animale.

3. Il proprietario o detentore è tenuto a comunicare alla ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona entro 30 giorni, l'eventuale cambio di residenza.

4. Chiunque ometta di comunicare alla ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona il cambio di residenza entro 30 giorni è punito con la sanzione amministrativa del pagamento da EURO 51,60 a EURO 154,94.

5. Chiunque ometta di comunicare alla ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona i mutamenti di titolarità della detenzione o lo smarrimento o la morte dell'animale è

punito con la sanzione amministrativa del pagamento da EURO 51,60 a EURO 154,94.

6. I cani catturati e ricoverati presso il canile sanitario, regolarmente identificati, vanno restituiti immediatamente al proprietario o detentore, previo pagamento delle spese di cattura, custodia, mantenimento ed eventuali cure dell'animale.

ART. 5
ABBANDONO DEGLI ANIMALI

1. E' vietato a chiunque l'abbandono dei cani, gatti e qualsiasi animale comunque detenuto.

2. Sono considerati abbandonati i cani divenuti abitualmente vaganti e quelli non reclamati, detenuti presso le strutture sanitarie autorizzate.

3. La soppressione eutanasica degli animali da affezione di proprietà, può essere effettuata su richiesta del proprietario e per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera esclusiva di un Medico Veterinario il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario della ASL di Avezzano, L'Aquila, Sulmona le motivazioni che hanno reso necessaria la soppressione. Il Servizio Veterinario provvederà ai successivi aggiornamenti anagrafici.

4. Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da EURO 1.000 a EURO 10.000. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze (Legge 20 Luglio 2004, n.189, art.1 - modifiche al codice penale-).

ART. 6
AVVELENAMENTO DI ANIMALI

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.

2. I medici veterinari privati e le altre autorità sanitarie operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di accertato avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno, ove possibile, essere indicati il tipo di veleno usato e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

ART. 7
CUSTODIA E RICOVERO DEGLI ANIMALI - DETENZIONE DEI CANI ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI PRIVATI

1. Chiunque detenga animali da affezione o accetta di occuparsene anche temporaneamente, è responsabile della sua custodia, nonché della riproduzione, della salute e del benessere della prole. È inoltre obbligato ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento ed alla nutrizione degli stessi.

2. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari e senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.

3. I cani devono disporre, anche se legati con catena, di uno spazio sufficiente, non inferiore a mq. 8.00 per i cani di grande taglia, mq. 6.00 per i cani di taglia media e mq. 4.00 per i cani di taglia piccola.

4. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.

5. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata da una recinzione che, per tutta la sua lunghezza, deve avere un'altezza tale da impedire la fuoriuscita dell'animale. E' altresì necessario che le caratteristiche della recinzione non permettano la fuoriuscita del muso dell'animale tale da determinare offesa o traumi alle persone.

6. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata, (8 volte la lunghezza dell'animale e comunque non inferiore a 4 metri), oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale. Il terminale deve essere fissato a un cavo aereo dotato di moschettone girevole, per permettere all'animale di muoversi senza rimanere impigliato. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo. In ogni caso, i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.

7. Chiunque lascia libero o non custodisca con le debite cautele il proprio animale, o ne affida la custodia a persona inesperta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25.00 a EURO 258.00 (ART. 672 c.p. depenalizzato dal combinato disposto dell'art.33/a e dell'art.59 D.Lgs. 507/99), fermo restando quanto previsto dall'art. 2052 C.C. ..."*il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo di cui l'ha in uso, è responsabile dei danni causati dall'animale, sia che fosse sotto custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito*".

8. Coloro che, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, detengono o acquistano un cane, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate di cortili o giardini o delle aree private all'aperto ove tali animali vengono custoditi, a quanto prescritto ai commi 5 e 6 del presente articolo.

ART. 8
MUSERUOLE E GUINZAGLI

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio. La museruola è obbligatoria per i cani di taglia medio-grande;

b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio di 1 metro di lunghezza ed eventualmente muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali o nei pubblici mezzi di trasporto.

2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.

3. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani adibiti alla guardia, nei limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico.

4. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastore quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

5. I cani, anche se muniti di museruola o guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico da una persona fisica; la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e comunque garantire l'incolumità dei cittadini da eventuali aggressioni dell'animale.

6. E' fatto divieto di introdurre cani e altri animali da affezione, anche al guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, nei bar, ristoranti e pubblici esercizi.

7. Il Sindaco, con apposita ordinanza, può vietare anche il solo transito ai cani, in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente ovvero temporaneo.

8. Chiunque viola le disposizioni previste al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,82 a EURO 154,94.

9. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio nonché i cani accompagnatori dei non vedenti.

ART. 9
TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore, il decoro e l'igiene di qualsiasi area, struttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i parchi e le aree riservate ai giochi dei bambini.

2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 25,82 a EURO 154,94 fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 10
RACCOLTA DELLE DEIEZIONI SOLIDE

1. Sulle aree identificate al comma 2 dell'art. 2 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai propri animali con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;

b) a far uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori che devono avere disponibili al seguito, possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2. Chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da EURO 30,00 a EURO 300,00.

3. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 11
DEROGHE

1. In deroga al presente regolamento ed in ossequio a quanto disposto dall'art.3 comma 1 lettera *d* della L.R. 86/99 e succ. modif. e integrazioni, i cani, su espressa richiesta ed adozione dell'autorità sanitaria locale, possono essere rimessi in libertà nei luoghi abituali di stazionamento.

ART. 12
AZIONI CONTRO IL FENOMENO DEL RANDAGISMO

1. Il Comune di Balsorano potrà stipulare convenzioni con strutture di ricovero autorizzate, al fine di favorire il ricovero temporaneo e/o il recupero dei cani randagi, ed inoltre, promuoverà programmi sul territorio per favorire la lotta al randagismo, anche attraverso la partecipazione dei cittadini e delle associazioni.

3. Il Comune potrà concedere, sulla base della valutazione di apposita documentazione progettuale e tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e delle regolari autorizzazioni da parte degli organi competenti, eventuali agevolazioni a singoli cittadini o Associazioni che intendano costruire delle strutture per il ricovero-asilo, temporaneo o definitivo, per la cura e il recupero dei cani randagi, in conformità alle norme vigenti. In base alle richieste eventualmente pervenute, si provvederà ad emanare apposito provvedimento che, tenendo conto del presente regolamento, delle normative vigenti e delle risorse disponibili, stabilirà la forma e le misure per determinare le suddette agevolazioni.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 13
SANZIONI

1. Ai sensi delle normative vigenti, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applicano le sanzioni amministrative previste. In caso di recidiva anche non specifica, si applica il raddoppio della sanzione.

ART. 14
VIGILANZA

1. Provvedono alla vigilanza e al controllo sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali in materia di protezione degli animali, con particolare riferimento ai trasporti di animali, compresa il presente regolamento, provvedendo in via autonoma all'applicazione delle sanzioni previste, la Polizia Locale, i Carabinieri, la Polizia di Stato, il Carabinieri Forestali, la Polizia Provinciale, i

Servizi Veterinari delle A.S.L., le Guardie Zoofile e le Guardie Ecologiche Volontarie.

2. Per l'esercizio di tali funzioni di vigilanza e controllo il Comune può avvalersi, previa formale convenzione, della collaborazione, a titolo volontario e gratuito, di personale messo a disposizione dalle altre associazioni zoofile ed animaliste interessate, non aventi fini di lucro, nonché di altre associazioni di volontariato ovvero di associazioni esistenti nel territorio comunale che si organizzano in maniera specifica, per favorire l'attuazione, in tutte le sue forme, e quindi la realizzazione degli scopi, del presente Regolamento.

Gli agenti accertatori possono provvedere al sequestro amministrativo degli animali, detenuti in violazione del presente Regolamento, salvo che il possessore non provveda a rimuovere immediatamente la situazione che comporta la violazione. Chiunque impedisce e/o ostacola l'effettuazione degli atti di accertamento (l'assunzione di informazioni, la raccolta di dati, lo svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, di rilievi fotografici e ogni altra operazione tecnica, la verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi), è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, alla specifica sanzione amministrativa; in caso di recidiva specifica, la sanzione si raddoppia.

ART. 15
INCOMPATIBILITÀ ED ABROGAZIONE DI NORME – NORME NON PREVISTE

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, restano valide le disposizioni previste dalla legislazione e dai regolamenti di carattere nazionale, regionale e provinciale.

ART. 16
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.